

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

" VIVI VINUM PACHINO APS-ETS"

Art. 1 – Costituzione, Denominazione, Natura Giuridica, Sede Legale, Durata

1.1 È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore") un'associazione di promozione sociale denominata: " **Vivi Vinum Pachino APS- ETS**" (di seguito anche solo "**Associazione**").

1.2 La qualifica e l'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione di Promozione Sociale e dell'acronimo "APS", e l'utilizzo dell'acronimo "ETS" (Ente del Terzo Settore), avverranno con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) nella sezione APS.

1.3 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pachino (Provincia di Siracusa), in Via Libertà n. 70.

1.4 La variazione dell'indirizzo della sede legale nell'ambito del suddetto Comune può essere stabilita con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.5 L'Associazione potrà istituire con delibera dell'assemblea Ordinaria sedi secondarie, operative, delegazioni e rappresentanze in Italia.

1.6 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 – Scopo, finalità e attività.

2.1 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona umana, e la valorizzazione del territorio e della comunità locale.

2.2 L'Associazione opera senza scopo di lucro, neanche indiretto, esclusivamente per finalità d'interesse generale, nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e gratuità delle cariche sociali.

2.3 L'Associazione persegue le proprie finalità avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2.4 Le finalità dell'Associazione sono in particolare:

- valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico, paesaggistico, architettonico e ambientale del territorio;
- Valorizzare e tutelare la vitivinicoltura di qualità, i vitigni autoctoni e antichi, l'architettura e le pratiche di coltivazione tradizionali del territorio;
- Valorizzare, recuperare e salvaguardare i luoghi del vino (palmenti, magazzini, stabilimenti, vinodotti), i beni materiali e immateriali della civiltà contadina del territorio;

- Promuovere la cultura del vino e dei prodotti tipici locali, anche attraverso iniziative editoriali e di comunicazione, e momenti di unione sociale;
- Promuovere la formazione e l'educazione al gusto con iniziative a carattere didattico e informativo;
- Promuovere, organizzare e gestire eventi culturali, artistici, musicali, sportivi dilettantistici e ricreativi d'interesse sociale;
- Promuovere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2024 n.42 e successive modificazioni;
- Promuovere, organizzare e gestire in proprio, in cogestione o in partenariato con altri Enti del Terzo Settore ed Enti Pubblici, attività per il recupero, la rifunzionalizzazione e la fruizione sociale di spazi culturali, centri di aggregazione, luoghi e spazi museali, monumenti, beni pubblici e privati inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata;
- Promuovere, organizzare e gestire attività turistiche d'interesse sociale, di turismo esperienziale e sostenibile, legate ai prodotti tipici delle tradizioni locali;
- Promuovere la formazione, l'educazione e la sensibilizzazione delle persone alla cura e tutela del patrimonio come bene comune, favorendo la collaborazione tra associazioni, cooperative, enti del terzo settore e istituzioni pubbliche;
- Promuovere e organizzare, anche con Enti pubblici e altre associazioni, seminari, convegni, conferenze, mostre, festeggiamenti, mercatini e sagre, di divulgazione e conoscenza globale del territorio, della memoria storica e delle nostre tradizioni popolari;
- Curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, educare e sensibilizzare la nostra popolazione residente all'ospitalità e funzionalità, stimolando il miglioramento delle infrastrutture, della ricettività alberghiera ed extralberghiera, e dei servizi offerti.

Attività d'interesse generale (art. 5 D.lgs. 117/2017)

2.5. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge in via stabile e prevalente una o più delle attività d'interesse generale previste dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- **(lettera d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53. e successive modificazioni, e le attività culturali d'interesse sociale con finalità educative;
- **(lettera f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni;
- **(lettera i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo;
- **(lettera k)** organizzazione e gestione di attività turistiche d'interesse sociale, culturale o religioso;
- **(lettera s)** agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015 n.141 e successive modificazioni;
- **(lettera t)** organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- **(lettera z)** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata.

2.6 Le attività d'interesse generale sono svolte prevalentemente tramite l'apporto volontario dei soci, nel rispetto dei criteri di trasparenza, democraticità e correttezza della gestione.

Attività diverse (art. 6 D.lgs. 117/2017)

2.7 L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle d'interesse generale, purché:

- Siano secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale;
- Siano deliberate dal Consiglio Direttivo;
- Siano riportate nel documento di rendicontazione annuale secondo quanto previsto dal CTS.

2.8. La natura secondaria e strumentale delle attività diverse è valutata secondo i criteri e limiti stabiliti dal D.lgs. 107/2021 e successivi decreti ministeriali.

2.9. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Raccolta fondi (art. 7 D.lgs. 117/2017)

2.10 L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le attività d'interesse generale, anche in forma organizzata e continuata, impiegando risorse proprie o di terzi, volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori e del pubblico.

2.11 Le raccolte fondi possono essere realizzate mediante:

- Eventi e iniziative pubbliche;
- campagne di sensibilizzazione;
- Richieste a privati, enti o imprese;
- La cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore;

2.12 Le entrate derivanti dalle raccolte fondi sono rendicontate nel bilancio secondo quanto previsto dal D.lgs. 107/2021.

Art. 3 – Categorie degli associati.

3.1 L'Associazione non pone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

3.2 Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art.35 comma 1 del D.lgs. 117/2017.

3.3 Sono associati le persone fisiche (se maggiorenni) che, condividendone le finalità e i principi ispiratori, ne fanno richiesta e sono ammesse secondo le modalità previste dal presente Statuto, accettano di osservare eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

3.4 Possono aderire all'Associazione, diventandone associati, le persone giuridiche e gli Enti del Terzo Settore, questi ultimi a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, purché ne condividano gli scopi e le finalità, partecipino alle attività dell'Associazione e si riconoscano e accettino il presente Statuto, purché s'impegnino a osservare eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

3.5 L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, che contenga:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

La richiesta ad associato di altre APS, Enti del Terzo Settore e persone giuridiche, deve essere presentata a firma del legale rappresentante vigente per la carica.

3.6 Sulle domande di ammissione si pronuncia Il Consiglio Direttivo, il quale in caso di accoglimento è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato.

3.7 La validità della qualifica di associato, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione, è subordinata al versamento della quota associativa e al rilascio della tessera sociale, successivamente l'ammissione sarà annotata nel libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo, riportante la data della delibera di ammissione.

3.8 In caso di rigetto della domanda di ammissione, da parte del Consiglio Direttivo, questi deve, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione comunicare e motivare la deliberazione all'interessato; quest'ultimo entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può presentare ricorso scritto, a mezzo raccomandata a.r. o PEC, e chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati. Il Presidente, inserirà il ricorso all'ordine del giorno della prima Assemblea utile, che si pronuncerà in via definitiva.

3.9 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dallo Statuto.

3.10 Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie, senza che ciò comporti differenze nei diritti associativi, salvo quanto espressamente previsto:

- Associati fondatori
- Associati ordinari
- Associati onorari

3.11 Sono associati fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione, che hanno gli stessi diritti e doveri degli ordinari.

3.12 Sono associati ordinari gli ammessi successivamente alla costituzione dell'Associazione, che hanno gli stessi diritti e doveri dei fondatori.

3.13 Sono associati onorari le persone fisiche o giuridiche che, per particolari meriti o contributi morali, professionali e culturali per le finalità dell'Associazione, sono nominate dall'Assemblea.

3.14 Tutti gli associati fondatori e ordinari, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti negli organi sociali, nel rispetto dell'art. 24 del D.lgs. 117/2017.

3.15 Gli associati onorari: non sono tenuti al versamento della quota associativa, non hanno diritto di voto e non possono essere eletti negli organi sociali.

3.16 Lo svolgimento di attività di volontariato da parte degli associati avviene in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.lgs. 117/2017, non incide sulla qualifica di associato e sui diritti associativi, né comporta la creazione di categorie particolari di soci.

Art. 4 – Diritti e doveri degli associati

4.1 Gli associati, iscritti nei libri sociali da almeno 90 (novanta) giorni e in regola con il versamento della quota annuale, hanno diritto di:

- a) Votare per l'approvazione del bilancio, approvare le modifiche dello statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- b) Eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- c) Essere informati sull'attività associativa e controllarne l'andamento;
- d) Proporre iniziative coerenti con gli scopi associativi;
- e) Partecipare alle attività associative e usufruire delle agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- f) Prendere visione dei bilanci e/o consultare i libri sociali, previa richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo, mediante lettera raccomandata a.r. o P.E.C. e con un preavviso minimo di quindici giorni;
- g) Frequentare i locali dell'Associazione.

4.2 Gli associati hanno il dovere di:

- a) Rispettare lo Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- b) Rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
- c) Tenere nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede;
- d) Collaborare alla realizzazione delle attività e allo sviluppo dei valori associativi;
- e) Mantenere un comportamento che non cagioni danni materiali e un rigore morale ed etico che non danneggi l'immagine dell'Associazione;
- f) Versare la quota associativa annuale, secondo importo, tempi e modi stabiliti dall'Assemblea.

4.3. Gli Associati onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa ordinaria.

4.4 La quota sociale è personale, non è in nessun caso restituibile, né trasferibile, né rivalutabile.

Art. 5 – Perdita della qualifica di Associato

5.1. La qualifica di associato si perde per:

- Decesso: morte dell'associato
- Recesso: in qualsiasi momento con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare all'associato; la dichiarazione di recesso ha effetto con decorrenza dalla deliberazione del Consiglio Direttivo;
- Decadenza automatica: per mancato versamento della quota annuale, per più di 12 (dodici) mesi senza giustificato motivo.
- Esclusione: per l'associato che contravviene agli obblighi dello Statuto, agli eventuali Regolamenti interni, alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità, assume comportamenti e tiene condotte contrarie agli scopi associativi, anche attraverso mezzi di comunicazione.

5.2 Ciascun associato dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente a restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a far data la delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

5.3 La perdita di qualità di associato da recesso, decadenza automatica e decesso, non vanno comunicate all'interessato o aventi causa, e determinano l'immediata decadenza dell'eventuale carica rivestita all'interno dell'Associazione.

5.4 La deliberazione di esclusione è assunta dal Consiglio Direttivo; tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso che, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione, potrà presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni.

5.5 L'Assemblea Ordinaria ratifica gli associati usciti per decesso, recesso e decadenza automatica presentati dal Consiglio Direttivo, mentre delibera definitivamente sul rigetto della domanda di ammissione e l'esclusione dell'associato.

5.6 Gli associati che comunque per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 
1. Assemblea degli Associati
 2. Consiglio Direttivo
 3. Presidente
 4. Organo di Controllo (obbligatorio al superamento dei limiti cui art.30 D.lgs 117/2017)
 5. Revisore legale (obbligatorio al superamento dei limiti cui art.31 D.lgs 117/2017)

Art. 7- L'Assemblea degli Associati.

7.1 L'Assemblea è il massimo organo sovrano dell'Associazione, rappresenta tutti i soci e le deliberazioni obbligano anche gli assenti e/o i dissenzienti.

7.2 Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.

7.3 Tutti gli associati hanno diritto a un solo voto ("una testa, un voto") indipendentemente dal contributo economico o dalla categoria di appartenenza.

7.4 Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, avente diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare, per delega, sino a un massimo di 3 (tre) associati.

7.5 L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

7.6 L'Assemblea può essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota annuale associativa.

7.7 La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (lettera, mail, messaggio) contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, con avviso da recapitare almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

7.8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano di età.

7.9 Il Presidente nomina tra gli associati il Segretario verbalizzante.

7.10 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

7.11 L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

- Sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- Sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi dell'assemblea oggetto di verbalizzazione;
- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sull'argomento all'ordine del giorno;

Qualora l'Assemblea si svolga a distanza nelle varie modalità sopra indicate, occorre preventivamente indicare la piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione, il giorno e l'ora della stessa.

7.12 L'Assemblea si riunisce in via ordinaria per:

- Approvare il bilancio consuntivo e, quando obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- Nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- Nominare e revocare i membri dell'Organo di Controllo o Revisore legale dei Conti, ove previsti e al verificarsi delle condizioni di legge;
- Deliberare sulla responsabilità dei membri degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di non ammissione e di esclusione dall'Associazione;
- Adottare, modificare e approvare i regolamenti interni;
- Deliberare sul valore della quota annuale.

7.13 L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita:

- In prima convocazione, con la presenza (anche per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto al voto;
- In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

7.14 L'Assemblea si riunisce in via straordinaria per:

- Modifiche statutarie;

- Trasformazioni,
- Fusioni,
- Scioglimento e/o devoluzione del patrimonio.

7.15 L'Assemblea straordinaria è valida:

- In prima convocazione, con la presenza (anche per delega) di almeno 2/3 degli associati aventi diritto al voto;
- In seconda convocazione, con la presenza (anche per delega) di almeno 1/3 degli associati aventi diritto al voto.

7.16 Le deliberazioni avvengono con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

8.2 Il Consiglio Direttivo è composto di un minimo di 7 (sette) a un massimo di 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea degli associati tra i fondatori e ordinari.

8.3 La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituito da associati, persone fisiche o quelle indicate dagli Enti associati. Agli Amministratori si applicano le cause d'ineleggibilità e di decadenza previste dall'art.2382 del Codice Civile.

8.4 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e successivamente è eletto dall'assemblea degli associati.

8.5 Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

8.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro quindici giorni dall'elezione dell'assemblea, e in questa prima riunione nomina tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

8.7 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

8.8. Laddove, per qualsiasi motivo, venga meno un Consigliere nel corso del mandato, non sarà possibile procedere alla sua sostituzione attraverso la "cooptazione" ai sensi dell'art.2386 del Codice Civile. direttamente dal Consiglio Direttivo. La sostituzione potrà avvenire attraverso una nuova nomina da parte dell'Assemblea, oppure attraverso il conferimento della carica al primo dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo.

8.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi o tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, e straordinariamente quando il Presidente o almeno 2/3 dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

8.10 La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta (lettera, mail o altri strumenti di comunicazione) contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, inviata almeno 5

(cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza, o in caso di urgenza almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata per l'adunanza.

8.11 L'adunanza del Consiglio direttivo è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi dal Consigliere più anziano di età.

8.12 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo; le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze e dei voti, si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

8.13 Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- Sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, costatare e comunicare i risultati della votazione;
- Sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sull'argomento all'ordine del giorno;
- Che il Presidente e il Segretario possano essere nel medesimo luogo della riunione.

36 8.14 I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Compiti e funzionamento del Consiglio Direttivo :

8.15 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

8.16 Sono di competenza del Consiglio Direttivo:

a) Gestione della Governance interna dell'Associazione:

- Dare esecuzione alle delibere e ai programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Vigilare sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti.
- Predisporre gli eventuali regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Istituire tra gli associati commissioni e gruppi di lavoro, definendone compiti e modalità attuative;
- Nominare i responsabili di area o progetto e affidare incarichi operativi.

b) Gestione degli Associati:

- Deliberare sull'ammissione, recesso ed esclusione degli associati da comunicare alla prima Assemblea disponibile;
- Curare la tenuta e l'aggiornamento del libro degli associati;
- Deliberare su eventuali provvedimenti disciplinari e/o sospensione degli associati;
- Proporre all'Assemblea eventuali modifiche delle categorie associative;

- Nominare gli associati onorari.

c) Gestione economica e amministrativa:

- Predisporre il bilancio consuntivo e, se obbligatorio e previsto dalle norme, il bilancio sociale, da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea;
- Predisporre il bilancio preventivo, e tutti gli elementi utili per la programmazione economica e finanziaria, dell'esercizio successivo, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea;
- Amministrare il patrimonio e le risorse dell'Associazione;
- Deliberare su contratti, convenzioni, incarichi e collaborazioni inerenti alle attività associative;
- Deliberare sull'assunzione di lavoratori o collaboratori;
- Stabilire i criteri di rimborsi ai volontari e agli associati per le spese sostenute per l'Associazione;
- Definire le politiche e gli obiettivi delle attività culturali, agricole, museali, turistiche e di formazione scolastica e professionale.

d) Programmazione e gestione delle attività:

- Programmare, coordinare e supervisionare le attività d'interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017;
- Individuare e deliberare sulle attività diverse, aventi carattere secondario e strumentale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- Organizzare e autorizzare le attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017;
- Coordinare le attività culturali, museali, agricole, vitivinicole, turistiche e formative dell'Associazione;
- Deliberare per la partecipazione a convenzioni, protocolli d'intesa, associazioni temporanee di scopo (ATS) partenariati, e a progetti con Enti pubblici, privati e altri Enti del Terzo Settore.

8.17 Il Consiglio Direttivo esercita ogni ulteriore competenza non riservata per legge o per statuto all'Assemblea dei soci.

8.18 Il funzionamento del Consiglio Direttivo, le deleghe operative, le modalità di convocazione, i quorum, la gestione delle commissioni e ogni altra disciplina organizzativa sono definiti nel Regolamento Interno, approvato secondo le modalità previste dallo Statuto.

Art. 9 – Il Presidente.

9.1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione;

9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

9.3 Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

9.4 Compiti principali:

- Rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio;
- Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- Sovrintende alle attività e firma gli atti sociali.
- Cura l'esecuzione delle delibere e l'amministrazione ordinaria;
- In caso di urgenza, adotta provvedimenti da sottoporre a ratifica del Consiglio.

9.5 Al Presidente, con l'incarico di legale rappresentante, spetta anche il compito di stipulare eventuali convenzioni tra l'Associazione e Amministrazioni pubbliche, Enti privati, Enti del Terzo Settore e altre associazioni, per la costituzione di associazioni temporanee di scopo e/ o partenariato.

9.6 In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente o dal componente anziano per età tra i Consiglieri.

9.7 Il Presidente cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Art.10 - Organo di Controllo.

10.1 L'Associazione istituisce l'Organo di Controllo, se obbligato e al ricorrere dei limiti previsti ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

10.2 L'Organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto deliberato dall'Assemblea al momento della nomina. Se:

- L'Organo è monocratico, il componente unico deve essere scelto tra i revisori legali dei conti iscritti nel Registro dei Revisori Legali. L'incarico è retribuito secondo i criteri professionali previsti dalla normativa vigente.
- L'Organo è collegiale, esso è composto di 3 (tre) componenti, dei quali almeno uno deve essere scelto tra i revisori legali dei conti iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Gli altri componenti, non revisori, devono possedere comprovata esperienza in materia giuridica, economica, contabile o amministrativa; questi ultimi possono svolgere l'incarico a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese documentate.

10.3 Compiti dell'Organo di Controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione;
- Esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria;
- Effettua verifiche periodiche e redige una relazione annuale.

10.4 Ai componenti l'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile, relative a "cause d'ineleggibilità e di decadenza".

10.5. I componenti l'Organo di Controllo restano in carica per 3 (tre) anni, sono rieleggibili e decadono secondo le norme del Codice del Terzo Settore.

Art.11 – Revisore legale dei conti.

11.1 L'Associazione istituisce il Revisore legale dei Conti, se obbligato e al ricorrere dei limiti previsti ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 117/2017

11.2 Il componenti l'Organo di Revisione resta in carica per 3 (tre) anni, è rieleggibile e decade secondo le norme del Codice del Terzo Settore.

Art. 12 – Patrimonio e risorse economiche.

12.1 L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

12.2 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Quote associative, contributi e donazioni dei soci;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni, erogazioni liberali, lasciti e proventi da attività consentite;
- Proventi e rimborsi derivanti da convenzioni o progetti;
- Entrate da attività d'interesse generale (art.5 D.lgs. 117/2017) nei limiti di legge;
- Entrate di eventuali attività secondarie (art. 6 D.lgs. 117/2017) nei limiti di legge;
- Entrate di eventuali attività di raccolta fondi (art.7 D.lgs. 117/2017) nei limiti di legge;
- Ogni altra entrata compatibile con la natura non lucrativa dell'associazione.

12.3 L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 13 – Esercizio sociale e bilanci

13.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

13.2 Il bilancio di esercizio consuntivo è redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea entro quattro mesi (30 aprile) dalla chiusura dell'esercizio di bilancio.

È formato:

- Dallo stato patrimoniale,
- Dal rendiconto della gestione,
- Dalla relazione di missione ovvero dal rendiconto di cassa (secondo gli artt.13 comma 1 o art 13 comma 2 del CTS)

13.3 Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e tutti gli elementi utili all'Assemblea per la programmazione economica dell'esercizio successivo

13.4 Il Consiglio Direttivo documenta, entro i medesimi termini previsti, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte, e predispone il bilancio sociale, laddove ritenuto opportuno e quando obbligatorio, ai sensi dell'art.14 del D.lgs. 117/2017, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

13.5 Il bilancio d'esercizio consuntivo, è depositato ogni anno al RUNTS, secondo le modalità di legge, entro 180 giorni (30 giugno) dalla chiusura dell'esercizio.

13.6 I bilanci sono depositati presso la sede almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione, e sono consultabili dagli associati.

Art. 14 – Libri e registri.

14.1 L'Associazione si dota dei libri sociali e registri previsti dalla normativa vigente, quali:

- a) Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- f) Registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.17 del D.lgs 117/2017 e vidimato ai sensi della nota ministeriale n. 12675 del 14 settembre 2022 .

Art.15 - Volontari

15.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

15.2 L'attività dei volontari deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; l'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo.

15.3 L'art.17 del D.lgs. 117/2017 definisce la figura del volontario e i requisiti per svolgere l'attività, per la quale possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, anche tramite autocertificazione, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

15.4 I volontari, che svolgono attività, anche in modo occasionale, per conto dell'Associazione, sono annotati di volta in volta, nell'apposito Registro dei volontari, tenuto ai sensi dell'art.17 del D.lgs. 117/2017. Il registro dei volontari, distinto dal libro degli Associati, è aggiornato a cura del Consiglio Direttivo.

15.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

15.6 Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017 l'Associazione che si avvale dei volontari deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzo.

Art. 16 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

16.1 Lo scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dalla legge (il 3/4 dei soci).



16.2 In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore.

16.3 L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 17 – Controllo, modifica e approvazione dello Statuto

17.1 Il presente Statuto può essere oggetto di valutazione, integrazione o osservazioni da parte del Consiglio Direttivo.

17.2 Le proposte di modifica dello Statuto, devono essere condivise, discusse con gli Associati, e approvate solo in Assemblea straordinaria.

17.3 Le modifiche saranno approvate solo in Assemblea straordinaria, secondo i termini, le modalità e le norme previste.

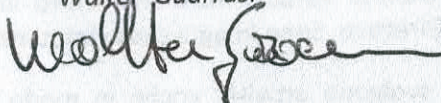
Art. 18 – Rinvio e norme finali

18.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, e in particolare il D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e, per quanto in esse non previsto e purché compatibili con le norme del Codice civile.

Approvato con delibera dell'Assemblea Straordinaria in data 15 marzo 2026.

Il Presidente

Walter Guarrasi



**Agenzia
Entrate**

D.P. Siracusa - U.T. Noto

Allegato all'atto

reg.to il 13 APR 2026

Serie 3 n° 135

Firma su delega del Direttore Provinciale

Francesco RELIGIA

